



STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

16/12/2023

1. Denominazione e Costituzione

- a) Il Gruppo Ginnico Sportivo Q10 è costituito quale Associazione Sportiva Dilettantistica, di seguito e per brevità GGS Q10 ASD, senza scopi di lucro e senza personalità giuridica, ai sensi degli artt. 36 c.c. e ss., dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell'art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.
- b) Il colore sociale è l'amaranto. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante tre ginnasti, nei colori della bandiera italiana, in esercizi delle tre specializzazioni Ginnastica Artistica Femminile, Ginnastica Artistica Maschile e Ginnastica Ritmica.

2. Sede – Durata

- a) L'Associazione sportiva ha sede legale in Venezia, P. le Zandrini n. 7 - CAP 30173 Campalto; il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale all'interno del medesimo Comune, senza modifica statutaria.
- b) Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con la modifica statutaria.
- c) L'Associazione esplica le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto, fermo restando che può operare al di fuori dell'ambito territoriale regionale in via occasionale e straordinaria.
- d) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

3. Oggetto Sociale e Scopo

- a) L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro: è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
- b) L'Associazione persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà del rendiconto.
- c) L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e per gli effetti della Delibera del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche come da art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i. l'Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche della ginnastica e di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva, ricreativa, ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I. e del C.I.P. mediante l'iscrizione al suo Registro e al Registro delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento dello Sport.
- d) L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, promuove l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata anche al fine di facilitare stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia in quelle affette da patologie.
- e) L'Associazione svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata, con le finalità e l'osservanza delle disposizioni e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal C.I.P. ed alle disposizioni statutarie e regolamentari degli enti sportivi iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche a cui aderisce. L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere.
- f) L'Associazione partecipa all'attività agonistica, ricreativa, ludica degli enti sportivi, quali FSN, DSA e EPS, a cui si impegna ad affiliarsi per le discipline sportive di riferimento.
- g) L'Associazione gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con:
 - l'organizzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico;
 - la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
 - la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse

- e accessorie secondo le disposizioni dei relativi enti sportivi ai quali delibererà di aderire;
- l'offerta di un ambiente sano in cui effettuare le attività in sicurezza.
- g) L'Associazione ha facoltà di svolgere attività secondarie e strumentali, strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi, nei limiti previsti dalle normative vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - organizzare squadre/gruppi sportivi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;
 - organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento psico-fisico;
 - promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata;
 - gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
 - esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali sponsorizzazioni, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;
 - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde attrezzate;
 - collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate alla quale delibererà di aderire.

4. Prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

- a) L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
- b) L'Associazione nomina un responsabile per vigilare su ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati e gli assicura la necessaria autonomia e indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale.

5. Affiliazione

- a) L'Associazione con l'affiliazione alla Federazione Ginnastica d'Italia accetta incondizionatamente le disposizioni, le direttive e i provvedimenti decisionali del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P. e si impegna a garantirne l'attuazione. L'Associazione ha facoltà di affiliarsi ad altri enti sportivi per la medesima specialità sportiva.
- e) Costituiscono parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali degli enti sportivi a cui l'Associazione intenderà affiliarsi, con riferimento all'organizzazione o la gestione delle società affiliate.
- f) L'Associazione si impegna a tesserare agli enti sportivi, per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici, Dirigenti, quando previsto dall'ente sportivo.
- g) L'Associazione garantisce il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e Tecnici, per la nomina del loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee degli enti sportivi a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non raggiunga il numero minimo previsto, il rappresentante viene nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

6. Soci

- a) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, le persone fisiche che, ne facciano richiesta e che siano dotate di una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, astenendosi da ogni forma d'illecito sportivo e da indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, decoro e prestigio dell'Associazione, degli enti di riferimento e dei loro organi. Lo status di socio è a tempo indeterminato.
- b) I Soci dell'Associazione si distinguono in:
- Onorari.
 - Esecutivi.
 - Ordinari.

In particolare:

- Soci Onorari, sono coloro che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina in riconoscimento di

particolari meriti;

- Soci Esecutivi, sono i Soci eletti a componenti del Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari, sono tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

La distinzione non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo. Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri e il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i Soci così come le modalità associative. Il numero dei Soci è illimitato.

- c) L'Associazione garantisce a tutti coloro che intendono farne parte la facoltà di presentare una domanda di tesseramento al Consiglio Direttivo, da effettuarsi su relativa modulistica predisposta recante tra le altre informazioni un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali nonché la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto e Regolamenti.
- d) La validità della qualità di Socio è definita dall'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e il conseguente pagamento della Quota Associativa annua. Il rigetto della domanda, con giudizio motivato, può essere impugnato dinanzi all'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- e) La domanda di ammissione a Socio presentata da minori è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minore.

7. Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci

- a) La qualifica di Socio si acquisisce previo pagamento della Quota Associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- b) Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di:
 - partecipare alle Assemblee sociali, nonché all'elettorato attivo e passivo;
 - ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione;
 - partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e frequentare la sede sociale dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
- c) I Soci hanno l'obbligo:
 - di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - di mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci e di osservare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine;
 - di versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, la Quota Associativa annua;
 - di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione, nonché quelli del C.O.N.I. ed eventualmente del C.I.P. e degli organismi internazionali di riferimento, dalla stessa recepiti, e accettarli come personalmente cogenti.
- d) I Soci Onorari, in quanto tali, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
- e) I Soci non vantano alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell'Associazione.
- f) Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive, ad eventi e a manifestazioni attinenti all'attività sportiva dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può garantire premi legati ai risultati sportivi conseguiti.
- g) Le disposizioni del precedente punto f) si applicano anche agli Atleti e ai Tecnici che non rivestono la qualifica di Socio.

8. Decadenza dei Soci

- a) I Soci cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria: le dimissioni si intendono irrevocabili e immediatamente efficaci; in caso di Assemblea, saranno efficaci dal giorno successivo allo svolgimento della stessa;
 - mancato versamento della Quota Associativa annua da effettuarsi entro 90 giorni dall'apertura dell'esercizio sociale;
 - radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi;
 - scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.
- b) Il provvedimento di radiazione di cui al precedente comma a) - 3° paragrafo, è assunto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. A tale Assemblea, alla quale è convocato il Socio interessato, si procede

in contraddittorio con l'interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, così come gli altri diritti del socio.

- c) Il Socio radiato non può essere più ammesso nell'Associazione. Parimenti, l'Atleta o il Tecnico radiato non può essere più ammesso nell'Associazione.

9. Tesserati

- a) L'Associazione consente la partecipazione alla vita sportiva associativa alle persone fisiche, senza preclusioni di genere e di capacità psico-fisico, che prendono parte alle attività dell'Associazione previo pagamento delle quote-contributo stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti. Essi acquisiscono lo status di Tesserati, anche quando non soci, e sono legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento.
- b) Con il tesseramento l'Associazione attribuisce formalmente lo status di atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara e la persona fisica è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione.
- c) Il Tesserato ha il diritto a partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'ente sportivo di appartenenza dell'Associazione.
- d) Ai Tesserati sono rilasciate le tessere dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dall'ente sportivo di riferimento e sono tenuti all'osservanza delle norme e dei vincoli dettati dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza.

10. Tesserati minorenni

- a) Il tesseramento del minore che abbia compiuto i 14 anni di età può avvenire solo con il suo personale assenso.
- b) La richiesta di tesseramento del minore può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.
- c) Allo stesso modo, possono essere tesserati i minori che non siano cittadini italiani, indipendentemente dal loro status, purché iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano; il tesseramento resta valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età e fino al completamento delle procedure per l'acquisizione, o meno, della cittadinanza italiana.

11. Organi

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci.
- b) il Presidente.
- c) il Consiglio Direttivo.

12. Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

- a) L'Assemblea Ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei Soci ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie; le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- b) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati, in regola con il pagamento delle Quote associative al momento della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e deve avvenire entro 30 gg dal ricevimento della richiesta.
- c) Le Assemblee devono essere convocate presso la sede legale dell'Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.
- d) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea, che non sia in conflitto di interessi, mediante elezione.
- e) L'Assemblea nomina un Segretario e, quando necessario, un numero congruo di scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare, quali scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- f) Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale della riunione con l'indicazione dei nomi dei Soci partecipanti, con relativa firma di presenza, anche per delega. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa nonché dagli scrutatori quando nominati.
- g) Copia del verbale è messo a disposizione di tutti i Soci nei modi ritenuti più idonei dal Consiglio Direttivo.
- h) L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei Soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare regolarmente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

13. Diritto di partecipazione alle Assemblee dei Soci

- a) Il diritto di partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione spetta ai Soci in regola con il versamento della Quota Associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
- b) Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

14. Assemblee dei Soci

- a) L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle Quote associative.
- b) L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede Ordinaria sia Straordinaria.
- c) Sono ammesse le Assemblee con modalità "da remoto" ai sensi dell'art. 12, comma h), del presente Statuto.
- d) L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di Convocazione" e comunicazione a ciascun Socio, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione, almeno 15 giorni prima rispetto alla data della riunione.
- e) Nella Convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno con i punti da trattare.
- f) L'Assemblea Ordinaria è indetta almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio o Rendiconto consuntivo e per l'esame del Bilancio o Rendiconto preventivo.
- g) L'Assemblea Ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente Statuto.
- h) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva si svolge ogni 4 anni, per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Il numero dei Consiglieri da eleggere è di cinque membri.

15. Validità dell'Assemblea

- a) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
- b) L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea Ordinaria, sia l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
- d) Ai sensi dell'art. 21 c.c per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci.

16. Assemblea Straordinaria dei Soci

- a) L'Assemblea Straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ed è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza con le modalità di cui all'art. 14, comma d) ed e), del presente Statuto.
- b) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto Sociale, nonché su ogni attività connessa e collegata;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

17. Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è di cinque componenti, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti dovranno tutti essere tesserati al relativo ente sportivo in qualità di dirigenti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice – Presidente e il Segretario.
- Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.
- È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affiliati.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non sono previste le deleghe.
- In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro, anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.

18. Dimissioni del Consiglio Direttivo

- Nel caso in cui venissero a mancare dei Consiglieri, che non superino la metà dei membri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con il subentro del primo candidato non eletto in ordine di votazione alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati, il Consiglio continua ad operare fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti.
- Il Consiglio Direttivo, deve considerarsi decaduto e non più in carica, per dimissioni del presidente o della maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, deve essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni sono svolte dal Consiglio direttivo decaduto.
- La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l'Associazione aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.

19. Convocazione del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l'anno.
- Il Consiglio direttivo può avere luogo altresì "da remoto" ai sensi degli artt. 12 comma i) del presente Statuto.

20. Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- curare gli affari d'ordine amministrativo e redigere il Rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare, ove necessario, l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 12, comma b);
- determinare l'importo delle Quote Associative d'iscrizione e delle Quote-contributo per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, etc.;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- amministrare i beni sociali e di curarne l'incremento;
- decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo dell'Associazione;

- assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o l'emanazione e/o modifica dei regolamenti sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- la nomina di rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti;
- la facoltà di nominare tra i Soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci o su eventuali cause di esclusione;
- nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni esterno al consiglio stesso;
- curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite gli enti sportivi;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

21. Il Presidente

- a) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- b) Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
- c) Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
- d) Attribuisce le deleghe ai consiglieri per il funzionamento dell'Associazione.
- e) Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

22. Il Vice – Presidente e Segretario

- a) Il Vice - Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
- b) Il Segretario, eletto dal consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri secondo l'art. 17 comma h) del presente statuto; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento e attende alla corrispondenza.
- c) Al Segretario fanno capo tutte le attività relative alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione quali:
 - effettuare gli incassi delle quote associative e i contributi suppletivi per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, etc.;
 - sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- d) Il Segretario, temporaneamente impedito, dimissionario o revocato, è sostituito dal Vice - Presidente.
- e) Il Segretario provvede a predisporre e conservare i contratti e le convenzioni stipulati. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità.

23. Obblighi di Comunicazione

- a) Ogni variazione degli organi dell'Associazione, nonché statutaria, sono comunicate agli organismi affiliati unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.

24. Il Rendiconto

- a) L'Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.
- b) Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- c) Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere

messa a disposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso.

- d) In caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea decade l'intero Consiglio Direttivo, Presidente incluso.

25. Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e coincidono con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) di ciascun anno.

26. Il Patrimonio e il divieto di distribuire degli utili

- a) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- i versamenti dei Soci a qualsiasi titolo denominati;
 - beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti sia Pubblici sia Privati;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto.
- b) I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle Quote associative annuali ed eventuali contributi suppletivi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
- c) L'Associazione destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
- d) Le somme versate per le Quote associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo.
- e) È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

27. Lavoratori e Volontari

- a) L'Associazione regola il rapporto di lavoro sportivo con i lavoratori e ne assicura il trattamento economico ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 36/2021 e ss.mm. ii
- a) È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, che svolge attività sportive dilettantistiche per l'Associazione a fronte di un corrispettivo.
- b) Sono ammesse le prestazioni sportive di Volontari, inclusi i dipendenti della P.A., i lavoratori autonomi o subordinati. Non sono lavoratori sportivi coloro che, iscritti agli albi professionali, forniscono prestazioni al di fuori dell'ordinamento sportivo.
- c) L'Associazione assicura i volontari, se non tesserati per la responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive.

28. Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

- a) L'Associazione si attiene al D.Lgs. 36/2021 ss.mm.ii. per regolare i rapporti di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo.
- b) L'Associazione provvede a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati relativi al rapporto di lavoro sportivo. L'Associazione trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati, degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

29. Disciplina transitoria

- a) L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, che è riservata all'ordinamento sportivo, la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale.
- b) Nelle materie di cui al comma a), l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
- c) Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.
- d) Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

30. Scioglimento

- a) La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- b) L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, a quale associazione sportiva sarà destinato l'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

31. Norma di rinvio

- a) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
- b) È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.
- c) Il presente statuto approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 16 Dicembre 2023 deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, ed entra in vigore alla data di registrazione all'Agenzia delle Entrate.